

## **Parte speciale**

### **M**

Delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare  
(art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

## INDICE

<b>Descrizione</b>	<b>Pag.</b>
DELITTI D'IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi di comportamento	6

## **DELITTO D'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE** **(art. 25 duodecies del Decreto)**

*[Articolo modificato dalla Legge n. 161/2017]*

### **1) Reati in tema di delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

#### **1.1 Le fattispecie di reato**

La fattispecie di reato introdotta con l'art. 25 duodecies, a seguito della modifica del Testo Unico Immigrazione effettuata con il D.Lgs. n. 109/2012, punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta (Polizia di Stato o Postale).

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

La sanzione pecuniaria prevista è da 100 a 200 quote fino ad un massimo di 150.000,00 euro. La sanzione si aumenta di un terzo alla metà se i lavoratori irregolari occupati sono:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

Per le aggravanti ai punti b) e c) l'aspetto è trattato anche nei delitti contro la personalità individuale nella parte speciale C del "Modello 231".

A seguito della promulgazione della Legge n.161/2017 (nuovo Codice Antimafia) entrata in vigore il 19 novembre 2017 sono stati introdotti nuovi delitti in relazione all'immigrazione clandestina. In particolare con l'introduzione di tre nuovi commi si punisce il reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998 ai commi 3, 3bis, 3ter, che salvo il fatto costituisca più grave reato, si tratta di condotte delittuose in relazione a chi:

- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente;
- al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d' illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione clandestina.

Sono previste pene pecuniarie da: 100 a 200 quote per l'ipotesi di reato prevista dal comma 5 del d.lgs. n.286/1998 –da 400 a 1.000 in relazione ai delitti di cui art. 12 comma 5 del d.lgs. n.286/1998. Si aggiunge una sanzione interdittiva per l'ente (della durata non inferiore a 1 anno) art. 9 comma 2, nel caso in cui venga condannato per i reati previsti ai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 25duodecies.

E' inoltre contemplata la possibilità per il Tribunale di imporre all'Amministratore giudiziario, nominato nell'ambito della disciplina del "controllo giudiziario delle aziende" , l'adozione delle misure organizzative di cui agli art. 6,7 e 24 ter del d.lgs. 231/2001.

I reati previsti sono i seguenti:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, del D. Lgs. 286/1998)

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente TU, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata esposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o materiali esplosivi.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a, b, c, d, ed e del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento – b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente TU, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, del D. Lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revoca o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.

L'iter corretto per l'impiego di un lavoratore straniero è il seguente:

**a) cittadino straniero residente all'estero**

Presentazione della domanda di nulla osta di lavoratore straniero residente all'estero: il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) presso la Prefettura (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando l'apposito modulo. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La domanda sarà soggetta ad una graduatoria in base alle quote d'ingresso e all'ordine di presentazione.

Rilascio di nulla osta all'assunzione: il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione, con validità di sei mesi dalla data di rilascio (durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto).

Ingresso in Italia: dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. Quindi il lavoratore straniero, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno presentando la domanda e documenti previsti in allegato presso uno degli Uffici Postali abilitati, che rilascia la ricevuta. Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale.

Obblighi di comunicazione per assunzione: il datore di lavoro deve comunicare il rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa (inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav"; questo modello vale anche per INAIL e INPS). Quando il datore di lavoro concede l'uso di un'abitazione al lavoratore (affitto, ospitalità e comodato) deve presentare entro 48 ore specifica comunicazione alla Questura o alla Polizia di Stato o al Sindaco.

Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno: prima della scadenza il lavoratore straniero deve presentare la domanda di rinnovo presso uno degli Uffici Postali abilitati (assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno). La ricevuta che rilascia l'Ufficio Postale garantisce al lavoratore straniero gli stessi diritti di un permesso di soggiorno valido.

**b) cittadino straniero soggiornante in Italia**

Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia: può essere legalmente assunto il cittadino straniero munito di: soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo – permesso di soggiorno che abilita al lavoro – permesso di soggiorno per "assistenza minorile" – permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sociale o per motivi umanitari o di studio. Nel caso il permesso risulti scaduto vale quanto indicato per il rinnovo.

Validità del permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno anche quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro (dimissioni o licenziamento) se iscritto nelle liste di collocamento.

Divieto di assunzione: il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda entro i termini stabiliti per legge e documentata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato.

Al Responsabile Ufficio Personale o altre funzioni aziendali coinvolte, è fatto obbligo:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- con riferimento ai cittadini terzi: avviare le pratiche di autorizzazione al lavoro, se necessarie; - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro) – acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze previste – verificare il mantenimento del certificato di idoneità alloggiativa – archiviare/conservare tutta la documentazione.

### **Precisazione**

Evidenziamo che le suddette fattispecie di reato non possono trovare attualmente realizzazione nel contesto operativo e per la particolarità del business del FPC.

Comunque, al fine di un'eventuale presenza futura di questa tipologia di reati indichiamo dei possibili protocolli di prevenzione.

## **Protocolli e indirizzi operativi di attuazione**

### **1.2 Possibili ambiti di commissione del reato**

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda l'impiego di lavoratori stranieri presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. In particolare l'area interessata è quella delle Risorse Umane se, a quest'ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro nelle fasi di valutazione delle necessità di impiego, la richiesta, la selezione e l'assunzione delle risorse.

Inoltre, per quanto riguarda l'aggravante dell'art. 22 del D. Lgs. 286/98 comma 12, lettera b) "*se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa*" e lettera c) "*se i lavoratori sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 693 bis del codice penale*" i protocolli di prevenzione sono indicati nella parte speciale L, delitti contro la personalità individuale, del presente "Modello 231".

### **1.3 Principi di comportamento**

Chi ha la responsabilità del reclutamento del personale deve prestare la massima attenzione per evitare di impiegare cittadini stranieri in attività di lavoro se privi dei requisiti indicati nelle precedenti lettere a) b).